

N. 08211/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08768/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8768 del 2014, proposto da Sergio B., B. Marco, C. Carmela, C. Calogero, C. Gaia, Di R. Christian, G. Michele, I. Claudia, I. Salvatore, I. Miriam, N. Enza, N. Giulio, P. Riccardo, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe L., con domicilio eletto presso M. B. M. in Roma, Via A. S., ---;

***contro***

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Cineca;

***nei confronti di***

Valerio De F.;

***per l'annullamento, previa sospensione degli effetti***

a) della graduatoria unica nazionale nominativa della prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2014/2015,

pubblicata in data 12 maggio 2014 sul sito del Miur ed aggiornata al 13 giugno 2014 (<http://www.accessoprogrammato.miur.it/2014/index.htm>) nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai corsi di Laurea di cui sopra e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti (All. n. 1);

b) dell'elenco di Ateneo dei candidati di cui all'allegato 2, par. 11 del Bando Nazionale, determinato in relazione alla graduatoria di merito nazionale ed i posti disponibili presso l'Università degli studi di Palermo, visibile e ricostruibile mediante accesso all'account personale, nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai corsi e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

c) dei verbali della Commissione nominata per la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula: aula 8, IV piano, Edificio 14; Sovrappalco A-B-C Edificio 19; Edificio 14 piano terra lato B e primo piano-banchetti; aula F-130, 220 e 320 Edificio 8 del 8 aprile 2014, nelle parti di interesse meglio descritte nel corpo del ricorso (All. n. 2);

d) del Bando di concorso D.M. del 05/02/2014 e del relativo Bando di Ateneo approvato con D.R. n. 474/2014 (All. n. 3 e 4), nella parte in cui, con riferimento alla possibilità data ai candidati di apportare correzioni alle risposte, non stabiliscono le modalità di attribuzione del punteggio in caso di più annerimenti delle caselle, nonché nella parte in cui omettono di disciplinare la fattispecie di più correzioni (annerimenti) relativamente a tutte le 60 domande, purché vi sia un unico contrassegno.

e) del Bando di concorso D.M. del 05/02/2014 e del relativo Bando di Ateneo, nella parte in cui prevedono, per ciascun ricorrente, l'attribuzione e l'utilizzo ai fini dell'abbinamento delle buste di un codice a barre e di un codice alfanumerico;

f) ove occorra, di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale degli atti sopra impugnati;

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere

ammessi ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a 2014/15, nelle sedi gradatamente richieste, e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, C.p.a. delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione ai corsi di laurea per cui è causa, anche in soprannumero.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato ai soggetti indicati in epigrafe e agli altri a seguito dell'integrazione del contraddittorio (disposta con ordinanza n. 3290/2014 del 17.07.2014), come risulta dall'attestazione depositata il 24.09.2014, i ricorrenti impugnavano la graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata il 12 maggio 2014, nella parte in cui gli stessi non risultano utilmente collocati, nonché tutti gli ulteriori atti indicati nell'epigrafe del ricorso.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione per resistere al ricorso.

A seguito dell'emanazione della sopracitata ordinanza, i ricorrenti sono stati immatricolati in soprannumero nelle facoltà richieste in cui avevano chiesto di accedere ed hanno

sostenuto gli esami curriculari secondo quanto indicato nell'ultima memoria depositata in vista della pubblica udienza (07.04.2015).

Alla pubblica udienza del 07.05.2014 la causa è stata spedita in decisione.

**Il ricorso è fondato e va accolto, come nei numerosi altri casi già trattati dalla Sezione, in considerazione della fondatezza, nel caso in esame, della censura relativa alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure.**

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare "la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate", si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, "di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del "codice a barre" tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere "scambiate" con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell'anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale".

Ciò premesso, con riferimento alle modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l'ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, la sussistenza dei presupposti tali da integrare, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da

numerosi precedenti giurisprudenziali - sia pure con riferimento alle prove sostenute per l'anno accademico 2013/2014 in cui si erano verificate analoghe "anomalie" e violazioni del principio dell'anonimato - tra cui la recente decisione n. 15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, Sez.VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l'amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che "nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; **il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato**".

Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullata la graduatoria dell'Università intimata nella parte in cui esclude i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Considerato che i ricorrenti, a seguito della pronunzia cautelare del Collegio, sono stati ammessi in via cautelare alla frequenza del corso di Laurea in argomento presso le Università prescelte, **va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma**

specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall'articolo 30, comma 2, c.p.a.

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui non attribuisce ai ricorrenti, per i quali sussiste ancora l'interesse alla decisione nel merito della causa, il diritto alla immatricolazione nella sede indicata come prima scelta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

